SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 981)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALE Antonio, DI LEMBO, D'AGOSTINI, DERIU, DEL NERO, SAPORITO, BEVILACQUA, SANTALCO e TRIGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1980

Modifiche alla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, istituiva la qualifica di « aiutante » o « scelto » da attribuire, a scelta comparativa, ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli normali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato e, nel contempo, dettava disposizioni transitorie per la nomina, alla stessa qualifica, dei pari grado del ruolo speciale mansioni d'ufficio, alimentato — come noto — dai sottufficiali dei ruoli normali.

Mentre la norma a carattere permanente, operante dal 1970 al 1972, non ha dato luogo ad inconvenienti a carico del personale interessato, la norma transitoria — avendo tra l'altro fissato il limite del 10 per cento per le nomine da conferire — ha determinato gravi danni nei confronti di un certo numero di sottufficiali. Infatti tale personale, anche se pienamente idoneo (spesso con titoli superiori a quelli del personale dei ruoli normali, meno anziano e con minori benemerenze di guerra), non ha trovato posto nel suddetto limite del 10 per cento e, pertanto, essendo nel frattempo terminata la fase transitoria, non ha potuto conseguire la nomina, cui è connesso un trattamento economico più favorevole.

Si tratta di personale che o è cessato dal servizio o, se ancora in servizio, non ha potuto più fruire di ulteriori valutazioni, con grave disagio anche dal punto di vista morale.

In analoga situazione risultano altresì i marescialli maggiori e gradi corrispondenti; pochi elementi che:

valutati e giudicati idonei, ma non nominati aiutanti nei ruoli unici normali o ordinari, non poterono fruire di ulteriori valutazioni, in quanto successivamente transitati nel ruolo speciale mansioni d'ufficio;

non sono stati mai valutati e non possono essere valutati per il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » per-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

chè appartenenti alla categoria dei provenienti dai territori inaccessibili di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 808.

La legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate, all'articolo 20, ha riconosciuto l'opportunità di prevedere il conferimento della nomina ad aiutante o scelto « alla vigilia » per i sottufficiali in particolari situazioni, ma ha ignorato l'esigenza di estendere il provvedimento al personale in questione.

Ciò posto, appare necessaria una norma equitativa a favore di questo gruppo di anziani e benemeriti sottufficiali che, giustamente, ritengono di essere stati, a suo tempo, discriminati sia dal punto di vista morale, sia da quello economico.

Il presente disegno di legge viene quindi proposto per un dovuto atto di giustizia e prevede che le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, e, quindi, il conferimento dell'anzidetta qualifica, dal giorno precedente a quello del collocamento nella riserva, trovino applicazione anche nei confronti del personale in questione.

Il disegno di legge, che ha un alto valore morale, comporta un onere complessivo pari a lire 300 milioni, a carico dell'apposito capitolo di bilancio istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il pagamento delle pensioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, trovano applicazione anche nei confronti dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, in servizio nel ruolo speciale mansioni di ufficio al 1° luglio 1970, che, già compresi nelle aliquote di valutazione degli anni 1970 e successivi per il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » e giudicati idonei, non abbiano potuto conseguire la predetta qualifica o essere successivamente valutati perchè cessati dal servizio permanente per età, inabilità o decesso.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano altresì ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti, già in servizio alla data del 1° luglio 1970, che:

a) siano stati valutati una o più volte con giudizio di idoneità, ma che non abbiano potuto conseguire la qualifica perchè successivamente transitati nel ruolo speciale mansioni di ufficio;

b) appartengano alla categoria di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 808, previa apposita valutazione secondo le modalità definite all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 3.

Agli effetti economici, le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1977, anche nei confronti del personale già cessato dal servizio.

Il conseguente onere finanziario, pari a lire 300 milioni, grava sull'apposito capitolo di bilancio istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il pagamento delle pensioni.